

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

Doc. IV-ter
n. 12

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI QUATTRO PROCEDIMENTI CIVILI

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

RAFFAELE IANNUZZI

**procedimenti civili riuniti nn. 980/02, 5134/02, 5141/02 e 7200/02 R.G. pendenti
presso il Tribunale di Napoli - sezione civile I-bis**

**Trasmessa dal Tribunale di Napoli
il 14 giugno 2005**

**TRIBUNALE DI NAPOLI**


Sezione civile prima bis

Telefono 0812237400 - 0812237401 Fax 0812237641

Oggetto : Trasmissione copia atti procedimenti civili:n. Rg 980/02 instaurato da Ilda Boccassini nei confronti di Europea edizioni S.p.A. , Maurizio Belpietro , Raffaele Iannuzzi ;n Rg 5134/02 instaurato da Ilda Boccassini nei confronti di Il Velino s.r.l. , Roberto Chiodi , Raffaele Iannuzzi ;n.Rg 5141/02 instaurato da Elena Paciotti nei confronti di Il Velino s.r.l. , Roberto Chiodi , Raffaele Iannuzzi ;n.Rg 7200/02 instaurato da Carla Del Ponte nei confronti di Il Velino s.r.l. , Roberto Chiodi , Raffaele Iannuzzi.Al Senato
Palazzo Madama
ROMA

In esecuzione di quanto disposto dal Giudice Unico dott. Montella con ordinanza in data 24/04/2005, si trasmette copia degli atti dei procedimenti in oggetto indicati, per le determinazioni di competenza.

Napoli, 14/06/2005

Il dirigente la sezione
dott. M. Sofia Sagliano

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale di Napoli, I sezione civile bis, in persona del Giudice Unico,
dott. Carlo Montella,

letti gli atti dei procedimenti riuniti n.n. 358/02, ^{5141/02}~~514/02~~, 980/02, 5134/02
7200/02;

ritenuto che all' udienza del 15.4.2005, fissata per la discussione orale delle cause, la difesa del sen. Iannuzzi, nel ribadire le eccezioni precedentemente formulate di insindacabilità delle opinioni da lui espresse nella qualità di parlamentare, ha espressamente richiesto, in applicazione della legge 20.6.2003 n. 140, dichiararsi inammissibili le domande contro di lui proposte, aventi ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni per diffamazione commessa con il mezzo della stampa o, in subordine, in caso di ritenuta non applicabilità, nei suoi confronti, dell' art. 68 della Costituzione, trasmettersi gli atti al Senato, del quale egli era, al momento del fatto, ed è tuttora componente;

ritenuto altresì che la legge sopra indicata effettivamente impone in ogni caso, qualora venga dedotta l' applicabilità dell' art. 68, 1° comma della Costituzione, la separazione del procedimento riguardante il parlamentare da quelli eventualmente riuniti (art. 3, comma 2) nonché, nel caso che il Giudice lo ritenga applicabile, l' immediata pronuncia della sentenza con i provvedimenti necessari alla sua definizione (art.3, comma 3) e, nel caso che il Giudice non lo ritenga applicabile, la trasmissione di copia degli atti

alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto (art. 3, comma 4)

che per quanto riguarda il procedimento n. 358/2002, il G.I. precedentemente investito della trattazione della causa, con ordinanza del 13.10.2003, ha sollevato conflitto di attribuzione a seguito di delibera adottata dal Senato della Repubblica in data 6.2.2003, con cui veniva riconosciuta al sen. Iannuzzi l'insindacabilità delle opinioni espresse, relativamente alle contestazioni mosse dalla dott.ssa Boccassini ed ha, con altra ordinanza in pari data, disposto la sospensione del giudizio nei confronti del predetto sen. Iannuzzi ordinando conseguentemente la prosecuzione del giudizio nei confronti degli altri convenuti Arnoldo Mondadori e Rossella Carlo:

che, per quanto riguarda gli altri giudizi riuniti, nei quali il sen. Iannuzzi è tuttora parte, è il caso disporre senz'altro, la separazione del procedimento riguardante il sen. Iannuzzi dagli altri procedimenti riuniti riuniti in applicazione del chiaro disposto dell'art. art 3, comma 2, della legge sopra indicata:

che, inoltre, (salvo le opportune valutazioni di competenza del Senato), la richiesta principale della difesa del parlamentare, tendente alla immediata pronuncia della inammissibilità della domanda per l'insindacabilità delle opinioni da lui espresse, non appare condivisibile in quanto, così come precisato in sede di conflitto di attribuzione, le esternazioni del sen. Iannuzzi sembrano riguardare non tanto opinioni espresse nella sua veste di parlamentare ovvero con riferimento a tale qualifica, ma costituiscono

piuttosto una mera narrazione, nella qualità di giornalista, di quella vicenda (incontro di più magistrati in Lugano per "incastrare" il Presidente del Consiglio dei Ministri), che ha costituito l' oggetto dei vari procedimenti per diffamazione col mezzo della stampa;

che comunque, in applicazione dell' art 3, comma 4, della legge n.140 del 2003 occorre disporsi la trasmissione al Senato di copia degli atti riguardanti il senatore Iannuzzi

P.Q.M.

dispone sospendersi giudizi di cui ai procedimenti nn. 514/02, 980/02, 5134/02, 7200/02 nei confronti del convenuto sen. Iannuzzi e trasmettersi copia dei relativi atti al Senato della Repubblica per le determinazioni di competenza.

Napoli 20.4.2005

Il G.I.

Carlo Montuori

TRIBUNALE PENALE
21 APR 2005
F.A.
IP.355
R

TRIBUNALE DI NAPOLI
1^a SEZ. CIVILE
presente copia composta di n. 03 fogli e ...
all'originale e si rilascia a richiesta per uso ufficio

Copie di 14.06.2005



Il Direttore Sez.
[Handwritten signature]